

# PATRIMONIO CULTURALE E (TUTELA DELLA) DIVERSITÀ LINGUISTICA

*Mariacristina Santini*

SOMMARIO: 1. Premessa. La sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2018, n. 210. - 2. La tutela delle lingue minoritarie e la primazia della lingua italiana. - 3. La lingua come espressione di identità culturale e la salvaguardia delle diverse espressioni culturali. - 4. Osservazioni conclusive.

## 1. *Premessa. La sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2018, n. 210*

Il presente contributo si fonda sull'analisi della recente sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2018 n. 210<sup>1</sup>, la quale affronta una questione di grande interesse: la coesistenza tra la tutela e la valorizzazione delle lingue, delle parlate e delle culture minoritarie e la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale dell'italiano. Tale pronuncia riguarda invero una tematica più volte esaminata dalla giurisprudenza costituzionale sotto molteplici profili<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) con note in particolare di D. NOCILLA, *La Corte prosegue sulla strada aperta dalla sent. n. 2 del 2018 e dà concreta applicazione al principio affermato dalla sent. n.42 del 2017*, in *Giur. cost.*, 2018, 2512; S. PENASA, *Bilinguismo e toponomastica: un punto fermo verso il bilanciamento tra primato della lingua italiana e tutela delle minoranze linguistiche?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2019, num.4

<sup>2</sup>V. in particolare per il profilo esaminato: Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) con note di M.A. CABIDDU, *La sentenza costituzionale n. 42 del 2017: difesa della lingua italiana dalla globalizzazione*, in *Studium iuris*, 2017, 1324; Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*

La questione affrontata dalla sentenza presa in considerazione offre lo spunto per approfondire la tematica della tutela del linguaggio come espressione di identità culturale. In questa prospettiva la tutela non riguarda solamente le espressioni linguistiche minoritarie (storiche o idiomi locali), ma il ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico, comprensivo anche delle lingue maggioritarie e, più in generale, di tutte le diverse espressioni culturali veicolate attraverso il linguaggio<sup>3</sup>.

La legge sottoposta al sindacato di legittimità della Corte costituzionale nella pronuncia in esame è la legge regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol<sup>4</sup> 31 ottobre 2017, n. 8, che ha istituito il Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, e ne ha mutato la denominazione utilizzando solamente la lingua ladina e non quella italiana.

La questione non verte sulla esistenza della potestà legislativa regionale in materia, che è prevista espressamente dall'art. 7 dello statuto speciale. L'art. 7 consente, infatti, che, tramite legge regionale, sentite le popolazioni interessate, possano essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni, e se ne possa modificare la denominazione.

---

le), in *www.forumcostituzionale.it*, 2017; P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, in *Giur. cost.*, 2017, 384; R. CARTA, *La lingua come elemento identitario e vettore di trasmissione di cultura tra esigenze di internazionalizzazione e autonomia universitaria: nota a margine della sentenza 42 del 2017 della Corte costituzionale*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2018; D.U. GALLETTA, *Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio (commento a Corte cost., sentenza 2017/42)*, in *Giur. cost.*, 2017, 401; G. MILANI, *Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese*, in *www.federalismi.it*, 2017, num. 9; F. RIMOLI, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi di lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano*, in *Giur. cost.*, 2017, 392. V. tra le altre: Corte cost., 13 maggio 2010, n. 170; ID, 11 marzo 2011, n. 88; ID, 22 maggio 2009, n. 159; ID, 29 gennaio 1996, n. 15, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>3</sup>G. MANCINI PALAMONI, *La lingua italiana: patrimonio culturale da preservare e valorizzare perché vettore della storia e della identità della comunità nazionale*, in *www.federalismi.it*, n. 11/2018, 1.

<sup>4</sup>Tale denominazione è stata introdotta recentemente a seguito della riforma costituzionale del 2001. Art. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha promosso il giudizio di costituzionalità della suddetta legge regionale per violazione degli artt. 5 e 6 della Costituzione italiana e dell'art. 99 dello stesso statuto<sup>5</sup>, che prevede la lingua italiana, quale lingua ufficiale dello Stato.

Come è noto, l'art. 6 della Costituzione italiana tutela le minoranze linguistiche<sup>6</sup> intese anche come minoranze etniche culturali, sia diffuse in modo minore in tutto il territorio, che insediate in specifiche realtà territoriali come la Valle d'Aosta e l'Alto Adige. Tale articolo è strettamente collegato all'art. 5, relativo alle autonomie territoriali, ed al principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 - essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare.

A sua volta, l'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana, nello stabilire la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua<sup>7</sup>, riafferma e declina il principio pluralista della società democratica, che non vuole assimilare le differenze, ma, riconoscendo il "diritto alla differenza", prevede che i diritti degli altri, intesi sia come singoli, che come formazioni socio-culturali o etnico-culturali, esigano riconoscimento e salvaguardia<sup>8</sup>. Il comma 2 del medesimo articolo prescrive l'adozione

---

<sup>5</sup> D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", fonte di rango costituzionale.

<sup>6</sup> Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale della Costituzione, da preservare in particolare alla luce «del principio pluralistico» riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione italiana, oltre che «del principio di eguaglianza» ex art. 3 della Costituzione italiana; v. Corte cost., 11 marzo 2011, n. 88, cit. «essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»; Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, cit.

<sup>7</sup> Così come in base alla religione, alla razza, al sesso, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali. V. anche artt. 1 e 2 Dichiarazione universale dei diritti umani e gli artt. 20, 21 e 22, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In particolare l'art. 22 afferma che «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

<sup>8</sup> Art. 3, comma 2, Costituzione italiana La tutela delle minoranze linguistiche «costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, ai sensi non solo dell'art. 6 Cost., ma anche di principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente»; cfr. Corte cost., 22 maggio 2009, n. 159, cit.; Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62; Corte cost., 7 luglio 1988, n. 768; Corte cost., 28 luglio 1987, n. 289; Corte cost., 18 ottobre 1983, n. 312, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

di norme che valgano anche positivamente a rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie. La tutela attiva delle minoranze comporta l'emanazione di apposite norme per tutelare le minoranze linguistiche, garantendo l'eguaglianza sostanziale, che è preordinata a garantire il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione di tutti i consociati alla vita comunitaria. Ma l'art. 5 della Costituzione italiana afferma il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica e nell'art. 6 trova fondamento anche la tutela costituzionale implicita della primazia della lingua italiana, ribadita dall'art. 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol. La prospettiva di analisi non è quella della contrapposizione, bensì quella della compresenza delle molteplici tutele delle diverse espressioni linguistiche.

## *2. La tutela delle lingue minoritarie e la primazia della lingua italiana*

La legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, applicabile, sino all'adozione di specifiche norme di attuazione, anche alle Regioni ad autonomia speciale, all'art. 2, comma 1, prevede che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tuteli «la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo», e all'art. 3 individua i territori nei quali si applicano le disposizioni a tutela delle sopra citate minoranze linguistiche. Tale normativa, all'art. 10, prevede poi che nei comuni individuati, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possano deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

La legge 15 dicembre 1999, n. 482 non esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno del pluralismo culturale e linguistico, bensì si riferisce esclusivamente alla «tutela delle minoranze linguistiche storiche», caratterizzate non solo dalla loro particolare origine storica, ma anche dal loro significativo insediamento in precise aree territoriali<sup>9</sup>. Altre forme di tutela riguardano anche le «lingue regio-

---

<sup>9</sup> «Sicché, essa attribuisce ai loro appartenenti una serie di speciali diritti, i quali ne-

nali ed idiomi locali»<sup>10</sup>. A tutti questi fenomeni si estende la tutela attiva delle minoranze linguistiche. In questi ambiti «la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente "minori"»<sup>11</sup>.

---

cessitano di una disciplina che, puntualmente, ne garantisca un ragionevole bilanciamento con l'assetto istituzionale di riferimento, da un lato, e con le situazioni giuridiche soggettive degli altri cittadini, dall'altro»; v. Corte cost., 11 marzo 2011, n. 88, cit.

<sup>10</sup> Le lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 devono distinguersi sia dai c.d. «dialetti» (ovvero «idiomi» territorialmente caratterizzati), sia dal «vernacolo» (quale modo di parlare limitato ad una precisa zona geografica ed usato specificamente dal popolo): v. Corte cost. 11 marzo 2011, n. 88, cit. e il commento di A. ANZON DEMMING, *La Corte apre a "nuove" minoranze?*, in *Giur. cost.*, 2011, 1307. Sia prima che dopo la legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono state adottate apposite leggi regionali di sostegno dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni. La Corte costituzionale ha affermato che se una legge regionale non può procedere «a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia», tuttavia non sono contrastanti con la Costituzione disposizioni legislative regionali che, in relazione ad una lingua minoritaria, si inquadrino «nello specifico contesto della tutela dell'«originale patrimonio culturale e linguistico regionale e delle sue espressioni considerate più significative»: v. Corte cost., 13 maggio 2010, n. 170, cit. in particolare con note di G. DELLEDONNE, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla "lingua piemontese": fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti limiti di un "costituzionalismo regionale"*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); L. PANZERI, *Il riconoscimento giuridico delle minoranze tra unità nazionale ed istanze territoriali*, in *Il Foro amministrativo*, 2010, 2093; U.H. QUERCIA, *La sentenza n. 170/2010 e la questione della competenza legislativa regionale in tema di tutela delle minoranze linguistiche*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2010, num. 15. A. MORRONE, *La Corte costituzionale come giudice dell'esperienza giuridica*, in *Quaderni costituzionali*, 2021, num. 1, 115. Secondo N. MARASCHIO, C. ROBUSTELLI, *Minoranze linguistiche: la situazione in Italia*, in *National, Regional and Minority Languages in Europe*, Germania, Peter Lang, 2011, 73, «Il panorama linguistico italiano comprende accanto alla lingua nazionale (l'italiano) e ai dialetti una serie di lingue, appartenenti a ceppi linguistici diversi e riconducibili a singole comunità di parlanti, comunemente definite lingue minoritarie o lingue delle minoranze linguistiche. Alle minoranze linguistiche cosiddette storiche», cioè di lungo insediamento, si sono affiancate negli ultimi decenni «nuove» comunità linguistiche, che raggiungono oggi già circa il 5% della popolazione nazionale, alla pari con quelle storiche. Si tratta di un fenomeno nuovo e in costante crescita, caratterizzato spesso - a differenza delle comunità «storiche» - da una «disseminazione» in singoli gruppi all'interno del territorio nazionale paragonabile a quello delle cosiddette «minoranze diffuse», finora identificate con i gruppi nomadi».

<sup>11</sup> Oltre alla salvaguardia della «lingua» in sé si ha la tutela di coloro che la parlano: v. Corte cost., 13 maggio 2010, n. 170, cit.

Nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è riservata grande attenzione alla tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio.

L'art. 2 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 riconosce la «parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono» e ne salvaguarda «le rispettive caratteristiche etniche e culturali».

Nello statuto speciale molteplici sono le disposizioni che tutelano il bilinguismo ed i diritti delle minoranze linguistiche<sup>12</sup> e, tra queste, quella ladina, ed un intero titolo è dedicato all'uso della lingua tedesca e del ladino<sup>13</sup>.

La potestà legislativa regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano deve dunque essere esercitata rispettando la tutela delle minoranze linguistiche locali<sup>14</sup>, l'obbligo di bilinguismo nella provincia di Bolzano, l'ufficialità della lingua italiana<sup>15</sup> e, più in generale, la salvaguardia delle diversità culturali<sup>16</sup>, anche linguistiche e toponomastiche.

In particolare, l'art. 102 del medesimo statuto riconosce alla popolazione ladina, come a quelle mochene e cimbre, il «diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse»<sup>17</sup> e garantisce l'insegnamento della lingua e della cultura ladina e tedesca.

---

<sup>12</sup>Tra queste, ad esempio: art. 10, comma 3; art. 19, commi 2, 12 e 13; art. 31, comma 2; art. 36, commi 3 e 4; art. 48-ter, comma 4; art. 50, commi 1, 2 e 3; art. 56; art. 62; art. 81; art. 84, comma 4; art. 89, commi 3, 4, 6 e 7; art. 91, comma 1; art. 92; art. 93; art. 97, comma 1.

<sup>13</sup>Titolo XI "Uso della lingua tedesca e del ladino".

<sup>14</sup>Art. 6 Costituzione Italiana; art. 1, legge 15 dicembre 1999 n. 482; Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992); Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (adottata dal Consiglio d'Europa l'1 febbraio 1995). Art. 22 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

<sup>15</sup>Art. 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

<sup>16</sup>Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (adottata a Parigi 17 ottobre 2003); Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (adottata a Parigi 20 ottobre 2005).

<sup>17</sup>Tale diritto è riconosciuto alle popolazioni ladine, mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna. Ai sensi del medesimo articolo nelle scuole della Provincia di Trento dove sono parlate queste lingue è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

Occorre tuttavia tenere presente che la legge 15 dicembre 1999, n. 482 afferma che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e che «la Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie» (art. 1) e prevede che sia ammessa l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, ma solamente in aggiunta ai toponimi ufficiali (art. 10).

Anche l'art. 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol afferma che la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato<sup>18</sup>.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo affermato che la lingua italiana è «l'unica lingua ufficiale» del sistema costituzionale<sup>19</sup> e «che tale qualificazione non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica»<sup>20</sup>.

Il principio di ufficialità della lingua italiana, deve dunque ritenersi un principio di rango costituzionale, che coesiste con quello della tutela delle lingue minoritarie. La lingua è un «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»<sup>21</sup>, perché è «mezzo primario di trasmissione»<sup>22</sup> dei valori culturali che essa esprime. Il primato della lingua italiana «non solo è costituzionalmente indefettibile, [ma è] decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé»<sup>23</sup>. Al contempo, però, proprio perché la lingua è un'importantissima

---

<sup>18</sup> Lo statuto della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol afferma che la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato, cui nella Regione è parificata la lingua tedesca, e che essa «fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali [dal medesimo statuto] è prevista la redazione bilingue».

<sup>19</sup> V. Corte cost., 11 febbraio 1982, n. 28, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>20</sup> V. Corte cost., 22 maggio 2009, n. 159, cit.; Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit.

<sup>21</sup> V. Corte cost., 11 marzo 2011, n. 88, cit.; Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, cit.

<sup>22</sup> V. Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62, cit.

<sup>23</sup> V. Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42, cit.

espressione di identità culturale, sia individuale, che collettiva, «uno dei principi fondamentali» dell'ordinamento costituzionale è anche la tutela delle minoranze linguistiche, riconosciuta anche a livello sovranazionale<sup>24</sup>.

Sebbene la primazia della lingua italiana non sia espressamente richiamata dall'art. 6 della Costituzione, essa trova in tale disposizione tutela costituzionale implicita e non indiretta. Se lingue diverse da quella italiana godono di una tutela costituzionale, non si può nel contempo non riconoscere una garanzia almeno equivalente alla lingua ufficiale<sup>25</sup>. Inoltre proprio il richiamato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, fonte di rango costituzionale, all'art. 99 qualifica espressamente la lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica<sup>26</sup>.

«La Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni»<sup>27</sup>. Il principio di ufficialità della lingua italiana non esclude che possano anche venir utilizzate, nell'esercizio di pubblici poteri, lingue diverse, ma soltanto quando ciò sia ammesso dal legislatore nel perseguimento di specifiche finalità dallo stesso previste<sup>28</sup>. La tutela costituzionale offerta alle minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 6 della Costituzione può comprendersi alla luce dell'attuazione che ne

---

<sup>24</sup>Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie; Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali; art. 6 Costituzione italiana. V. Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, cit. In dottrina v. A. CARDONE, G. MOBILIO, *Diritti linguistici e autonomie speciali*, in A. MORELLI, L. TRUCCO (a cura di) *Diritti ed autonomie territoriali*, Torino, Giappichelli, 2014, 493; E. CHITI, *Quale equilibrio tra unità e pluralismo linguistico?*, in [www.dpce.it/dpceonline2016-2](http://www.dpce.it/dpceonline2016-2); A. PIZZORUSSO, *Il pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pisa, Pacini, 1975.

<sup>25</sup>A. CARDONE, *Tre questioni costituzionali in tema di ufficialità della lingua italiana e di insegnamento universitario*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), fasc. 2/2015.

<sup>26</sup>A queste considerazioni possono aggiungersi altri argomenti a conferma dell'ufficialità della lingua italiana, quali il fatto che è la lingua scelta dai costituenti per la Costituzione repubblicana (nel senso che il testo costituzionale è scritto in questa sola lingua e non [anche] in altre) ed è la lingua ufficiale dei lavori parlamentari. Cfr. F. RATTO TRABUCCO, *La costituzionalizzazione della lingua italiana: un'occasione per la "valorizzazione" degli idiomi regionali e locali*, in *Le Regioni*, 2008, 515.

<sup>27</sup>Corte cost., 22 maggio 2009, n. 159, cit.

<sup>28</sup>A. CARDONE, *op. cit.*



è stata data da parte dell'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 di tutela delle minoranze linguistiche storiche<sup>29</sup>. Questa tutela non può avvenire attraverso misure legislative che pongano le lingue diverse da quella italiana in una posizione di alternatività o che, nell'ambito dell'insegnamento pubblico, collochino la lingua italiana in una posizione marginale<sup>30</sup>.

In ultima analisi, la tutela linguistica della lingua maggioritaria e quella delle lingue minoritarie non si escludono, ma si contemperano in una prospettiva internazionale di salvaguardia di tutte le diverse espressioni culturali<sup>31</sup>.

Anche la scelta dei nomi dei luoghi dove risiedono le comunità umane, soprattutto in presenza di gruppi linguistici diversi, ossia l'espressione dei toponimi, secondo gli usi di questa o quella lingua, può essere un segnale forte di appartenenza identitaria.

I valori costituzionali della primazia della lingua italiana e della tutela delle lingue minoritarie sono particolarmente importanti nell'ambito della toponomastica, nella quale rileva non solo la funzione pratica volta ad individuare i nomi di luogo, «ma anche una funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni storiche del territorio e della comunità che in quei luoghi vive, garantendone la continuità del patrimonio culturale e linguistico»<sup>32</sup>.

A livello sovranazionale la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie prevede che venga permesso o incoraggiato «l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie»<sup>33</sup>. La previsione, nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, dell'indicazione anche nella lingua minoritaria delle denominazioni tradizionali locali, dei nomi delle strade e delle altre indicazioni topografi-

---

<sup>29</sup> Ossia quelle stabilmente residenti nel territorio della Repubblica.

<sup>30</sup> Corte cost., 22 maggio 2009, n. 159, cit.

<sup>31</sup> Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi 2003); Convenzione UNESCO sulla per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (Parigi 2005).

<sup>32</sup> V. Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit.

<sup>33</sup> Art. 10, comma 2, lettera g) Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

che destinate al pubblico si trova anche nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali<sup>34</sup>.

Nel nostro ordinamento manca un'organica normativa in materia di toponomastica, ma la richiamata legge 15 dicembre 1999, n. 482, se da un lato afferma che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano<sup>35</sup>, dall'altro prevede espressamente che, in aggiunta ai toponimi ufficiali, possa essere disposta l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali<sup>36</sup>. Questo deve avvenire secondo un "equilibrato procedimento"<sup>37</sup>, che valorizzi le lingue e le culture minoritarie, ma preservi contestualmente il patrimonio linguistico e culturale dell'italiano. Nei comuni in cui si applica tale regime di tutela «in aggiunta ai toponimi ufficiali i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali»<sup>38</sup>.

Il toponimo locale non può, però, eliminare quello ufficiale in lingua italiana.

La disciplina in tema di toponomastica è particolarmente rilevante nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a seguito delle vicende storiche che hanno interessato questo territorio nella prima metà del secolo scorso<sup>39</sup>. In tale contesto accanto ai gruppi linguistici più forti (italiano e tedesco) se ne collocano altri (mocheno, cimbri, ladino delle Dolomiti<sup>40</sup>), che esigono anch'essi di essere salvaguardati.

Le disposizioni sulla toponomastica previste dallo statuto speciale di tale regione sono influenzate dalle vicende storiche, ma, nonostante questo, non apportano alcuna deroga all'ufficialità della lingua

---

<sup>34</sup> Art. 11, comma 3: «nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali i nomi delle strade e ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni».

<sup>35</sup> Art. 1, comma 1, legge 15 dicembre 1999, n. 482.

<sup>36</sup> Art. 10, legge 15 dicembre 1999, n. 482.

<sup>37</sup> V. Corte cost., 22 maggio 2009, n. 159, cit.

<sup>38</sup> Art. 10 legge 15 dicembre 1999 n. 482.

<sup>39</sup> L. BLANCO, *Storia e identità culturale in una regione di confine: il Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in *Scienze & politica. Per una storia delle Dottrine*, V. 18, n.34, 2006, 121.

<sup>40</sup> Tale gruppo linguistico vive sul territorio trentino-tirolese oltre che nella provincia limitrofa di Belluno L. BLANCO, *op. cit.*, 122.

italiana, la quale deve essere necessariamente adoperata anche in tale ambito, anche se in vari casi è imposto anche l'utilizzo di denominazioni in lingua tedesca, ladina, mochena o cimbra.

L'articolo 7 primo comma dello statuto speciale<sup>41</sup> prevede che «con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

L'art. 8, n. 2, del medesimo statuto attribuisce alle province autonome di Trento e di Bolzano la potestà legislativa nella toponomastica cosiddetta minore, «fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano».

L'art. 101 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 stabilisce inoltre che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre l'art. 102 prevede che le popolazioni ladine mochene e cimbre abbiano «diritto [...] al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».

In particolare per quanto riguarda la lingua ladina il suo impiego nella toponomastica, ma unitamente alla lingua italiana, è ribadito dall'articolo 73 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, il quale prevede espressamente che «nelle valli ladine [...] può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca anche il ladino».

L'art. 5 del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 individua poi con il toponimo bilingue varie località, tra le quali i comuni di Pozza di Fassa-Poza e di Vigo di Fassa-Vich, la cui fusione ha dato origine al comune di Sén Jan di Fassa-Sén Jan ai sensi dell'art. 1 della legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol 31 ottobre 2017, n. 8, oggetto del sindacato di legittimità costituzionale<sup>42</sup>.

Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol devono, pertanto, essere utilizzati toponimi non solo italiani, ma anche in lingua tedesca nella Provincia autonoma di Bolzano e, qualora siano presenti sul territorio regionale anche popolazioni, secondo i casi, ladine, cimbre o mochene, anche nella loro lingua, al fine di rispettarne le tradizioni ed

---

<sup>41</sup>Tale articolo riprende quasi testualmente l'articolo 133 della Costituzione.

<sup>42</sup>V. Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit.

i toponimi anche in lingua. «Prescrivendo la compresenza della lingua italiana e, a volta a volta, delle lingue minoritarie viene apprestata una tutela alle minoranze linguistiche e al loro patrimonio culturale in tema di toponomastica, senza tuttavia fare venire meno, neppure in tale ambito, la primazia della lingua ufficiale della Repubblica, espressamente riconosciuta dall'art. 99 dello statuto speciale»<sup>43</sup>.

La normativa statutaria, nel prescrivere il bilinguismo anche nella toponomastica, impone che il toponimo sia espresso per una parte interamente nella lingua italiana e per l'altra anche nella lingua minoritaria.

Il rispetto della toponomastica di tali popolazioni, per salvaguardare i diritti della minoranza ladina, non può comunque tradursi nell'eliminazione della toponomastica italiana.

La lingua ufficiale dello Stato è, infatti, la lingua italiana<sup>44</sup> e la tutela dei diritti della minoranza linguistica ladina non può comportare la violazione dei diritti della maggioranza italiana a vedere preservato l'utilizzo anche della lingua italiana nella toponomastica di località che sono situate sul territorio nazionale<sup>45</sup>.

Come opportunamente affermato dalla sentenza in epigrafe: «La tutela si realizzerebbe, dunque, attraverso la compresenza della denominazione ladina e italiana del toponimo, e non si potrebbe risolvere in un rapporto di alternatività linguistica, che realizzerebbe un'illegittima discriminazione a danno della «maggioranza (linguistica) italiana»<sup>46</sup>.

La tutela delle minoranze deve, infatti, coesistere con la salvaguardia delle diversità culturali di entrambe le comunità e deve rispettare le norme che identificano nella lingua italiana la lingua ufficiale dello Stato.

---

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> Art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*».

<sup>45</sup> Osserva inoltre l'avvocatura dello Stato che se nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 101 dello statuto speciale, «vige la regola del bilinguismo perfetto ed è obbligatoria la toponomastica italiana, a più forte ragione nella Provincia autonoma di Trento - in assenza di bilinguismo perfetto - la tutela delle minoranze linguistiche non può avvenire facendo a meno dell'utilizzo della lingua ufficiale nazionale», v. Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit.

<sup>46</sup> Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit.

Se la tutela delle minoranze linguistiche ladine presenti sul territorio impone che la denominazione del nuovo comune sia espressa anche in ladino, l'ufficialità della lingua italiana comporta la necessaria compresenza nella denominazione del nuovo comune, sia della lingua italiana, che della lingua ladina.

L'art. 1, commi 1, 2 e 4 della legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol 31 ottobre 2017, n. 8 è stato pertanto dichiarato incostituzionale nella parte in cui utilizza la denominazione di *Sén Jan di Fassa-Sén Jan*, anziché quella di *San Giovanni di Fassa-Sén Jan*, perché il legislatore regionale, pur essendo consapevole di dover utilizzare, alla luce della normativa suddetta, nella denominazione del comune di nuova istituzione, sia la lingua italiana, che quella ladina, ha omesso l'indicazione toponomastica in lingua italiana<sup>47</sup>.

### 3. *La lingua come espressione di identità culturale e la salvaguardia delle diverse espressioni culturali*

La pronuncia in commento rappresenta l'occasione per alcune considerazioni di carattere più generale. In questo contesto assume particolare rilievo il riconoscimento della valenza identitaria dell'uso della propria lingua: l'uso di una determinata lingua esprime l'appartenenza di una persona ad una determinata cultura e contribuisce a determinarne l'identità<sup>48</sup>. Anche la toponomastica può essere un simbolo identitario.

---

<sup>47</sup> Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alle ulteriori disposizioni della medesima legge regionale Trentino Alto Adige/Südtirol (art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, commi 2 e 3; art. 10, comma 1; art. 12; art. 13 e art. 14), che utilizzano la denominazione *Sén Jan di Fassa/Sén Jan* anziché di quella *San Giovanni di Fassa/Sén Jan* e, conseguentemente, dovrà essere corretto anche il titolo della legge.

<sup>48</sup> F. SABATINI, *La lingua e il nostro mondo*, Torino, Loescher, 1978, 5: «Possiamo capire chi siamo e qual è il nostro mondo osservando la nostra lingua? Certamente sì. Proprio comprendendo bene la lingua noi possiamo conoscere meglio la nostra civiltà, come sono fatte le nostre città e i nostri paesi, come vivono gli altri popoli vicini, come sono vissuti i nostri antenati. Perché la lingua ci dà questa possibilità? Perché noi usiamo la lingua per descrivere tutto ciò che ci si presenta ed essa ci accompagna in tutte le attività e i pensieri. Si può dire che la lingua è come uno specchio che riflette tutto quel-

Come rilevato, la salvaguardia dell'identità culturale<sup>49</sup> linguistica rientra nel più ampio concetto di tutela del patrimonio culturale<sup>50</sup> di cui all'art. 9 della Costituzione<sup>51</sup>, inteso in una prospettiva di sviluppo della cultura<sup>52</sup>, che si basa sui principi di giustizia sociale e di solidarietà, di democrazia e di tolleranza e sulla capacità di convivere delle diversità culturali<sup>53</sup> nel rispetto reciproco tra i popoli e le culture.

La giurisprudenza costituzionale ed in particolare la sentenza esaminata riconosce la lingua quale espressione di identità individuale e

---

lo che hanno fatto e pensato gli uomini del passato e quello che facciamo e pensiamo noi stessi. Se vogliamo sapere tante cose che ci riguardano da vicino e ci interessano, impariamo dunque guardare in questo grande specchio. Tra i vari linguaggi (gesti, fischi, disegni ecc. ...) utilizzati dagli uomini la lingua è il mezzo più potente per esprimersi, per comunicare con gli altri e per ottenere ciò che si desidera ...». V. anche G. ANTONELLI, *Il mondo visto dalle parole. Un viaggio nell'italiano di oggi*, Milano, Solferino, 2020, «Ogni lingua sceglie nel tempo il proprio modo di dire il mondo. Perché le parole non descrivono, ma interpretano il mondo in cui viviamo: strutturano, incominciano, inquadrano la realtà; creano i nostri schemi mentali»; D. HALES, *La bella lingua. La mia storia d'amore con l'italiano*, Roma, Treccani, «Lasciarsi attraversare dalla bellezza di una lingua non significa solo comprendere un testo, ma amare la cultura che esprime». V. inoltre L. SERIANNI, *Il sentimento della lingua*, Bologna, Il Mulino, 2019; L. MAFFEI, *Elogio della parola*, Bologna, Il Mulino, 2018, 25; V. DELLA VALLE, G. PATOTA, *La nostra lingua italiana*, Milano, Mondadori, 2019; G. MANCINI PALAMONI, *La lingua italiana come bene culturale in sé*, in *Dir. amm.*, 2020, 193.

<sup>49</sup>Vedi P. HABERLE, *Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati Nazionali*, Milano, Giuffrè, 2006; E.A. IMPARATO, *Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali*, Milano, Giuffrè, 2010, 37.

<sup>50</sup>V. artt. 2, 3 e 7-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e la Convenzione UNESCO riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale (adottata a Parigi nel 1972).

<sup>51</sup>Corte costituzionale, 24 febbraio 2017, n. 42, cit. R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale*, in *Dir. amm.*, 2016, 502; C. BARBATI, M. CAMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2017.

<sup>52</sup>Già negli atti della Commissione Franceschini (1967) si affermava che «appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà». La tutela del patrimonio culturale di cui all'art. 9, comma 2, della Costituzione italiana è in stretta correlazione con la «promozione della cultura» di cui al comma 1 del medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Per più ampi ragguagli v. S. FRANZONI, *Costituzione e patrimonio culturale*, in questo volume.

<sup>53</sup>Convenzione per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (Parigi 2005).

collettiva<sup>54</sup>, in quanto mezzo primario di trasmissione dei valori culturali che essa esprime<sup>55</sup> e come tale è salvaguardata nell'ambito del patrimonio culturale immateriale<sup>56</sup> nel quale rientrano «le tradizioni e le espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale»<sup>57</sup>

La lingua come espressione di identità culturale è tutelata a livello sovranazionale non solamente dalla Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie<sup>58</sup> e dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali<sup>59</sup>, che salvaguardano le lingue minoritarie, ma anche dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale<sup>60</sup> e per la protezione e la promozione

---

<sup>54</sup>V. Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit., Corte cost., 11 marzo 2011, n. 88, cit.; Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, cit.

<sup>55</sup>V. Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit.; Corte cost., 13 maggio 2010, n.170, cit.; Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, cit.; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62, cit.

<sup>56</sup>Art. 7-*bis* del d.lgs., 22 gennaio 2004, n.42 e legge 20 febbraio 2006, n. 77.

<sup>57</sup>V. art. 2, comma 2, lett. a) Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

<sup>58</sup>Tale trattato prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza. Essa indica degli obiettivi e dei principi che le Parti si impegnano a applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti sul loro territorio: rispetto dell'aria geografica di ognuna di queste lingue, necessità di promozione, facilità ed/o incoraggiamento del loro uso scritto ed orale nella vita pubblica e privata (attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di studio, attraverso scambi transnazionali per quelle lingue che sono praticate in forme identiche o similari in altri Stati). In seguito, la Carta indica una serie di misure che devono essere prese per agevolare l'uso delle lingue regionali o di minoranza nella vita pubblica. Tali misure coprono i seguenti campi: l'insegnamento, la giustizia, le autorità amministrative ed i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociali e gli scambi transfrontalieri.

<sup>59</sup>Adottata dal Consiglio d'Europa il 1° febbraio 1995, ratificata ed eseguita in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 302. La Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (entrata in vigore nel 1998) è il primo strumento multilaterale, giuridicamente vincolante, dedicato alla protezione delle minoranze nazionali in generale. Il suo obiettivo è garantire protezione alle minoranze nazionali all'interno del territorio degli Stati parte in cui risiedono. Art. 11, comma 3 «nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali i nomi delle strade e ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni».

<sup>60</sup>Adottata a Parigi il 3 novembre 2003.

delle diversità delle espressioni culturali<sup>61</sup>, che tutelano tutte le lingue anche non minoritarie in quanto espressioni di identità culturale.

La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie sottolinea infatti il valore dell'interculturalità e del pluralismo linguistico ed afferma che la tutela ed il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nella vita privata e pubblica, costituiscono un diritto imprescrittibile ed universalmente riconosciuto (conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite ed allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa) e contribuiscono a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, ma questo non può avvenire «a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle» e deve rispettare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale.

Inoltre le Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali tutelano «le tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale» estendendo la tutela a tutte le diverse espressioni culturali e linguistiche.

La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio<sup>62</sup> e questa diversità si incarna nell'originalità e pluralità delle identità e delle espressioni culturali e linguistiche dei popoli e delle società. La diversità culturale è una caratteristica innata dell'umanità, è patrimonio comune, consente agli individui e ai popoli di esprimere e di condividere con gli altri le proprie idee e valori ed è fondamentale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici ...»<sup>63</sup>, non solamente quale

---

<sup>61</sup>Adottata a Parigi il 20 ottobre 2005. Cfr. R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino, Giappichelli, 2010, 33.

<sup>62</sup>Per diversità culturale s'intende la molteplicità delle forme in cui le culture dei gruppi e società trovano espressione. Queste espressioni si trasmettono all'interno e tra i gruppi e società. Art. 4, comma 1, Convenzione UNESCO.

<sup>63</sup>Approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948.



espressione della salvaguardia dei diritti umani, ma per il migliore sviluppo della persona umana, con un accrescimento della personalità dei singoli ed anche della società nel suo complesso. L'importanza della vitalità delle culture, che si manifesta mediante la libertà di creare, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali tradizionali veicolate attraverso il linguaggio, riguarda sia le minoranze, sia le maggioranze.

Un danno arrecato al patrimonio culturale finisce per riguardare l'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale<sup>64</sup>.

In particolare tutte le espressioni del patrimonio culturale immateriale esigono di essere salvaguardate in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo<sup>65</sup>, tramite misure volte a garantirne la vitalità<sup>66</sup>. Anche tutte le espressioni linguistiche, sia minoritarie, sia maggioritarie, devono essere tutelate e, dunque, anche la lingua italiana per la «perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé»<sup>67</sup>.

Tale patrimonio culturale immateriale, espressione della ricchezza delle diversità culturali e della creatività umana, deve essere salvaguardato anche dai pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione connessi ai processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, in particolare qualora vi siano fenomeni di intolleranza.

Questo patrimonio «trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà

---

<sup>64</sup> Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Aja 1954).

<sup>65</sup> Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore del 1989; Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001; Dichiarazione di Istanbul del 2002; Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003.

<sup>66</sup> Tra le misure per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Convenzione UNESCO sono ricomprese: l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso l'educazione e strumenti per ravvivarlo. Art. 3 e art. 6 del decreto legislativo, 22 gennaio 2004, n. 42.

<sup>67</sup> Corte cost., 22 novembre 2018, n. 210, cit.; Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42, cit.

loro un senso d'identità e di continuità» e viene tutelato e promosso solo se sono garantiti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, come la libertà di espressione, informazione e comunicazione, nonché la capacità degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali, nel rispetto reciproco fra comunità, gruppi ed individui<sup>68</sup>.

La protezione delle diverse espressioni culturali comporta l'adozione di misure finalizzate alla loro conservazione, salvaguardia e valorizzazione.

Presupposto per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, oltre al principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>69</sup>, è il principio della pari dignità e del rispetto di tutte le culture<sup>70</sup>, comprese quelle minoritarie e quelle dei popoli indigeni<sup>71</sup>. L'esistenza e l'interazione paritaria di diverse culture può generare espressioni culturali condivise mediante il dialogo ed il reciproco rispetto<sup>72</sup>.

Il principio di sovranità riconosce agli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio<sup>73</sup>; ma nell'adozione di misure volte a sostenere la diversità delle espressioni culturali gli Stati devono promuovere in modalità ade-

---

<sup>68</sup> Art. 2, comma 1, Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ed art. 2 Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

<sup>69</sup> Sulle diverse opinioni dottrinali relative alla complessa problematica se il diritto all'identità culturale oltre che agli individui può essere riconosciuto anche alla collettività P. FOIS, *La tutela internazionale dell'identità culturale: diritti collettivi od obblighi degli Stati?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2014, 675.

<sup>70</sup> E questo giustifica la necessaria compresenza della denominazione italiana e ladina del toponimo del Comune di San Giovanni di Fassa/Sén Jan nella Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 8 ed in via consequenziale anche del titolo della legge e degli articoli della medesima legge che non riportavano il toponimo oltre che in ladino anche in italiano.

<sup>71</sup> Art. 2, comma 3, e art. 7, comma 1, lett. A) Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

<sup>72</sup> "Interculturalità" art. 4, comma 8, Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

<sup>73</sup> Art. 2, comma 2, Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

guata l'apertura alle altre culture del mondo<sup>74</sup>, e la solidarietà e la cooperazione internazionale devono consentire ai paesi in via di sviluppo di creare e rafforzare i loro mezzi di espressione culturale, comprese le rispettive imprese culturali<sup>75</sup>.

Il principio dell'accesso paritario alle diverse espressioni culturali di tutto il mondo e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e diffusione sono fondamentali per valorizzare la diversità culturale e per favorire la reciproca comprensione<sup>76</sup>.

#### 4. Osservazioni conclusive

La comparsa del linguaggio negli esseri umani è legata alla costruzione di quella che chiamiamo "civiltà"<sup>77</sup>. L'identità di una persona o di un gruppo si definisce in base a numerosi elementi, tra cui la lingua, l'"idioma" è uno dei più importanti. Come è stato osservato in dottrina, «Chi parla una certa lingua è abituato a vedere le cose in un certo modo e crede che sia l'unico o il più vero, ma chi parla un'altra lingua la vede diversamente. Le lingue si modificano continuamente, perché seguono le vicende dei popoli che le usano. La storia della lingua ci permette di conoscere non solo le idee, ma anche le vicende reali degli uomini, le loro scoperte e conquiste, le migrazioni da un territorio all'altro, le abitudini, l'organizzazione sociale. In ogni comunità umana si usano diversi tipi di lingua, sia perché le comunità sono formate da vari gruppi sociali, sia perché la lingua viene adattata alle diverse circostanze in cui si parla»<sup>78</sup>.

La lingua è «elemento fondamentale della nostra vita interiore [...] materia di cui è fatto il nostro ragionare, di cui sono fatti i nostri pensieri [...] e formidabile fattore identitario, forse il più for-

---

<sup>74</sup>Principio di apertura e di equilibrio. Art. 2, comma 8, Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

<sup>75</sup>Art. 2, commi 3 e 4, Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

<sup>76</sup>Art. 2, comma 7, Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali. R. CHIARELLI, *op. cit.*, 97.

<sup>77</sup>L. MAFFEL, *Elogio della parola*, Bologna, Il Mulino, 2018, 15 ss.

<sup>78</sup>F. SABATINI, *op. cit.*, 5.

te»<sup>79</sup>, nonché mezzo di trasmissione di specifici valori culturali<sup>80</sup>. La funzione che le viene attribuita è, infatti, quella di essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare, perché elemento fondamentale di identità culturale e collettiva di importanza basilare<sup>81</sup>.

Il linguaggio viene dunque tutelato non solamente come bene culturale in sé, ma in quanto consente di trasmettere il patrimonio culturale immateriale. La diversità culturale è infatti una ricchezza per i singoli e le società e la sua salvaguardia è fondamentale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche in una prospettiva di sviluppo della cultura<sup>82</sup>. Ma la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, tra le quali anche quella linguistica, deve essere improntata alla pari dignità ed al rispetto di tutte le culture, comprese quelle minoritarie e quelle dei popoli indigeni, senza comprimere l'identico diritto di esprimere la propria identità culturale anche attraverso le lingue ufficiali.

Per promuovere la comprensione dell'importanza della protezione e la promozione di tutte le diverse espressioni di identità culturale, compreso il linguaggio, occorre agire attraverso una sensibilizzazione pubblica ed un'educazione alla conoscenza delle culture diverse dalla propria, ma anche della cultura di appartenenza per preservarla e trasmetterla alle generazioni future.

Per favorire una cultura di pace e di democrazia occorre incoraggiare il dialogo tra le culture ed il rispetto interculturale nello spirito di costruire ponti tra i popoli<sup>83</sup>, creando le condizioni per le culture di prosperare ed interagire liberamente in una maniera reciprocamente vantaggiosa<sup>84</sup>.

---

<sup>79</sup>A. D'ATENA, *Introduzione al Convegno: "Il potere della lingua. Politiche linguistiche e valori costituzionali"*, in *Osservatorio costituzionale*, 2014, 1.

<sup>80</sup>Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62, cit.

<sup>81</sup>Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, cit.

<sup>82</sup>Art. 27 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 9 Costituzione italiana.

<sup>83</sup>Art. 1 Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

<sup>84</sup>La promozione del rispetto per la diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore a livello locale, nazionale ed internazionale richiedono un'attività di informazione e formazione.

Il patrimonio culturale materiale ed immateriale deve perciò essere salvaguardato non solo per la sua conservazione, ma, anche, in una prospettiva di sostenibilità<sup>85</sup>, per garantirne la conoscenza e la fruizione da parte delle generazioni presenti e future<sup>86</sup>, riaffermando l'importanza del legame tra cultura e sviluppo. La protezione, la promozione ed il mantenimento della diversità culturale - in cui rientra anche la tutela delle lingue minoritarie - sono condizione essenziale per la realizzazione del principio di sviluppo sostenibile<sup>87</sup>, in linea con la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, che sono volti anche ad assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza e a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive in una prospettiva di prosperità e solidarietà globale, nessuno escluso.

---

<sup>85</sup> L'art. 2, comma 1, della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale richiama espressamente lo sviluppo sostenibile.

<sup>86</sup> Art. 6 del decreto legislativo, 22 gennaio 2004, n. 42: «La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura ...».

<sup>87</sup> Art. 2, comma 6, Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

